

**SCUOLA DI FORMAZIONE  
ASSISTENTI DI STUDIO  
ODONTOIATRICO  
ANDI MILANO LODI MONZA  
BRIANZA**

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

**D.LGS. 81/08**

**DOTTOR MASSIMO POZZI**



# **ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA E DEL LAVORO**

5 NOVEMBRE 2020

The background features a dark blue gradient with various technical diagrams, including circular gauges with numerical scales (e.g., 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) and dashed lines with arrows, suggesting a scientific or industrial context.

# **ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA E DEL LAVORO**


**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

**D.LGS. 81/08**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## D.LGS. 81/08



The background features a dark blue gradient with various technical diagrams, including circular gauges with numerical scales (e.g., 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) and dashed lines, suggesting a scientific or industrial context.

# **ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA E DEL LAVORO**


**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI  
LAVORO**

**D.LGS. 81/08**



- **LEGISLAZIONE/LEGGI**


- **Cosa vuol dire legislazione ?**
  - **Chi fa le leggi ?**

The background features a teal-to-blue gradient with technical diagrams. On the left, a large circular scale with numerical markings (140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) and arrows is visible. Other elements include dashed circles, solid circles, and curved arrows, suggesting a technical or scientific theme.

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI  
LAVORO**

**D.LGS. 81/08**


**DECRETO LEGISLATIVO 81/08**

The background features a dark blue gradient with several technical diagrams. On the left, there are circular gauges with numerical scales ranging from 140 to 260. Some gauges have arrows indicating a clockwise or counter-clockwise direction. The overall aesthetic is clean and professional, typical of a technical or legal document cover.

**D.LGS. 81/08**

**DECRETO LEGISLATIVO  
81/08**

- **ACRONIMO:**



DALLA TRECCANI



***Nome formato unendo le lettere o sillabe  
iniziali di più parole,  
( esempio d.Lgs. DPCM )***

**D.LGS./LEGGE DELEGA**

**DECRETO LEGGE**

**LEGGE ORDINARIA**

**DPCM**

**DIRETTIVE EUROPEE**

**NORMATIVA**

**LEGGE REGIONALE (DELIBERE)**

**REGOLAMENTI ( CONDOMINIALE AD ESEMPIO )**

**DPCM**

**D**ECRETO  
**P**RESIDENTE  
**C**ONSIGLIO  
**M**INISTRI

**COVID-19**



**DPCM**



**LEGGE CHE OBBLIGA A .....**

- **La legge ordinaria** necessita dell'**approvazione** di entrambe le Camere e nel caso in cui vengano apportati degli emendamenti, viene rimbalzata da una camera all'altra fino all'approvazione. Inoltre la legge ordinaria entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale

- Il **decreto legge** ed il **decreto legislativo** sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in situazioni di **necessità ed urgenza o per discipline complesse ed articolate**. Un'eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta al Parlamento.

# POTERE LEGISLATIVO

- **Un'eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta al Parlamento. Secondo il principio di separazione dei poteri, il potere legislativo è attribuito infatti al Parlamento**

- Il **decreto legge** ed il **decreto legislativo** sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in situazioni di **necessità ed urgenza o per discipline complesse ed articolate**. Un'eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta al Parlamento.

- Il **decreto legge** ed il **decreto legislativo** sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in situazioni di **necessità ed urgenza o per discipline complesse ed articolate**. Un'eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta al Parlamento.

D.LGS. 81/08

# FACCIAMO UN POCHINO DI ORDINE NELLE NOSTRE CONOSCENZE.



- L'Italia è una Repubblica parlamentare

ELETTO DAL POPOLO



- PARLAMENTO( Camera , Senato)(5 anni)



Presidente del Consiglio/Governo



**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA (7 anni)**

# POTERE LEGISLATIVO

- Emanazione delle **leggi ordinarie** che spetta al Parlamento. Secondo il principio di separazione dei poteri, il **potere legislativo è attribuito infatti al Parlamento**

# PERCORSO DI UNA LEGGE ORDINARIA

PROPOSTA DI LEGGE

CAMERA

SENATO

APPROVAZIONE

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

15 GIORNI

GAZZETTA UFFICIALE



# D.LGS

## DECRETO LEGISLATIVO: COS'È?

L'ARTICOLO 76 DELLA COSTITUZIONE STABILISCE CHE IL GOVERNO PUÒ EMANARE ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE SU DELEGA DEL PARLAMENTO NEL RISPETTO DI UNA SERIE DI VINCOLI CIRCA L'OGGETTO ED I TEMPI DI EMANAZIONE. IN QUESTO CASO QUINDI È **IL PARLAMENTO CHE DELEGA AL GOVERNO**

# DECRETO LEGISLATIVO

- **PARLAMENTO (LEGGE DELEGA)**

COMPLESSITA' DELLA MATERIA

**GOVERNO**

D.LGS.

**PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

**15 GIORNI**

**GAZZETTA UFFICIALE**

# LEGGE DELEGA

- la **legge di delega** attraverso la quale **il Parlamento delega al Governo il potere di emanare** atti aventi forza di legge e stabilisce anche i contenuti, i limiti ed i tempi di emanazione degli stessi (durata della delega).

# DECRETO LEGGE (URGENZA DELLA MATERIA)

- GOVERNO



PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA



GAZZETTA UFFICIALE



TRASFORMATO IN LEGGE IN  
60 GIORNI O ANNULLATO

# DPCM

- **Emanato dal solo Presidente del Consiglio (quindi Giuseppe Conte ) e non dall'intero Consiglio dei Ministri**

**ENTRA IMMEDIATAMENTE IN VIGORE**

- **Percorsi di assistente di studio odontoiatrico - Avvio corsi**
- Data avviso: 29 novembre 2018
- Regione Lombardia ha approvato con **delibera di Giunta n. 19 dicembre 2018** n. XI/814 la regolamentazione dello standard professionale e formativo dell'Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi **dell'Accordo Stato Regioni del 23 novembre 2017 e del DPCM del 9 febbraio 2018**.
- La delibera è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 di giovedì 29 novembre 2018.
- I corsi possono essere realizzati solo ed esclusivamente da **ENTI ACCREDITATI** alla formazione in Lombardia presso la sede accreditata e devono essere realizzati secondo le indicazioni contenute nel decreto n. 12453/2012.

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2018**

**Individuazione del profilo  
professionale dell'Assistente di  
studio odontoiatrico.**

**(18A02409) (GU n.80 del 6-4-2018)**

# DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 FEBBRAIO 2018

## Art. 1

1. Il presente decreto **recepisce l'accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome** di Trento e Bolzano, concernente **l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico**, quale operatore d'interesse sanitario di cui **all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43**, e per la disciplina della relativa formazione, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

# L'accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome

•L'Art 14 comma 3 dell'Accordo stabilisce infatti che tale Accordo dovrà essere recepito con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero della Sanità** e solo **successivamente le Regioni potranno procedere** ad approvare formalmente entro **sei mesi** il nuovo profilo ASO e definire nel dettaglio i percorsi formativi da realizzare nel proprio territorio (rif. art.14 comma 1 dell'Accordo).

**Serie Ordinaria –  
Giovedì 29 novembre 2018  
( 9 febbraio 2018 )**

**BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE LOMBARDIA**

A 7 mesi dall'entrata in vigore del profilo dell'Assistente Studio Odontoiatrico la Regione Lombardia, nella seduta di **lunedì 19 novembre**, ha approvato la delibera XI/814 attraverso la quale definisce le regole regionali dello standard professionale e formativo dell'Assistente di Studio Odontoiatrico ai sensi del Dpcm del 9 febbraio 2018.

## ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO STANDARD FORMATIVO

*Bollettino Ufficiale – 5 –*

### **1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE**

**Sono soggetti attuatori delle iniziative di formazione, di cui al presente decreto, i soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione Professionale, iscritti all'Albo della Regione Lombardia, ai sensi degli artt. 25 e 26 della l.r. 19/2007 e relativi atti attuativi.**



**ANDI MILANO LODI MONZA BRIANZA**

## ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO STANDARD FORMATIVO

*Bollettino Ufficiale*

### **2. REQUISITI DI AMMISSIONE AL PERCORSO**

**Al fine dell'ammissione al corso di formazione sono necessari i seguenti requisiti: - diciotto anni**

**- possesso di Qualifica professionale triennale conseguita in percorsi di IeFP (istruzione e formazione professionale) ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 o in percorsi di istruzione tecnica e professionale del precedente ordinamento o **in alternativa diploma di maturità.****

**Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero devono presentare una dichiarazione di valore che attesti il livello di scolarizzazione.**

.....

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 FEBBRAIO 2018**

**Art. 1**

1. Il presente decreto recepisce **l'accordo stipulato il 23 novembre 2017 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome** di Trento e Bolzano, concernente l'individuazione del profilo professionale dell'Assistente di studio odontoiatrico, quale operatore d'interesse sanitario di cui all'art. 1, comma 2, della legge 26 febbraio 2006, n. 43, e per la disciplina della relativa formazione, di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

(CONFERENZA STATO REGIONI )

## DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281

**ART. 1. AMBITO DELLA DISCIPLINA** 1. IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59, E FERME RESTANDO LE COMPETENZE AD ESSA ATTRIBUITE, IL PRESENTE DECRETO **DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, DI SEGUITO DENOMINATA "CONFERENZA STATO REGIONI"**

**DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281**

**ART. 4. ACCORDI TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

**1. GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE E NEL PERSEGUIMENTO DI OBIETTIVI DI FUNZIONALITA', ECONOMICITA' ED EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, POSSONO CONCLUDERE IN SEDE DI CONFERENZA STATOREGIONI ACCORDI, AL FINE DI COORDINARE L'ESERCIZIO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E SVOLGERE ATTIVITA' DI INTERESSE COMUNE.**

**2. GLI ACCORDI SI PERFEZIONANO CON L'ESPRESSIONE DELL'ASSENSO DEL GOVERNO E DEI PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO.**

Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3  
"Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"

Art. 3.

**Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:**

.....omissis..

**Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.**

**Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.**

# PARLAMENTO ITALIANO

Legge 1 febbraio 2006, n. 43

## "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2006

ART. 1.

(Definizione).

1. **Sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione**, quelle previste ai sensi della legge 10 agosto 2000, n. 251, e del decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2001, **i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato**, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione.
2. **Resta ferma la competenza delle regioni nell'individuazione e formazione dei profili di operatori di interesse sanitario non riconducibili alle professioni sanitarie come definite dal comma 1.**
3. Le norme della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione.

# ACCORDI SINDACALI

**9 Gennaio 2001 ACCORDO FRA ANDI CGIL CISL UIL**

**C/O Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale**

**Profilo Aso e CCNL**

**30 Marzo 2017 ACCORDO FRA AIO CIFA FIALS CONFSA**

**C/O Ministero del Lavoro e Politiche Sociali**

**CCNL Dipendenti studi dentistici**

Legge Costituzionale n3 del 18 ottobre 2001 Tit. V Professione e tutela Salute

D.L.svo 281 del 28 agosto 1997 art. 4 , Accordo Gov . Reg. Pr Bz Tn Istituzione profilo Aso

Legge 43 del 1 febbraio 2006 Professioni Sanitarie

Accordi Sindacali ANDI AIO

**CONFERENZA STATO REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**  
del 23 novembre 2017:

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**  
9 febbraio 2018

*Bollettino Ufficiale – 5 –*  
**1. SOGGETTI ATTUATORI DELLE INIZIATIVE DI FORMAZIONE**

Profilo dell'Assistente Studio Odontoiatrico la Regione Lombardia, nella seduta di lunedì 19 novembre, delibera XI/814

**ANDI MILOMB**

Allegato A  
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO  
STANDARD FORMATIVO

**10. CERTIFICAZIONE RILASCIATA**

Al superamento dell'esame finale consegue il rilascio di **un attestato di competenza con valore di qualificazione professionale per Assistente di Studio Odontoiatrico**, ai sensi Accordo Stato Regioni concernente l'individuazione della figura professionale quale operatore di interesse sanitario di cui all'art 1 comma 2 della legge 26 febbraio 2006 n. 43.

**L'attestato è valido su tutto il territorio nazionale.**

Allegato A  
ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO  
STANDARD FORMATIVO

## 11. CORSI DI AGGIORNAMENTO

**L'aggiornamento professionale** di cui all'art 2 comma 2 dell'Accordo Stato Regioni è effettuato **autonomamente dalla persona interessata**, al di fuori quindi del sistema formativo regionale.



## AGGIORNAMENTO ANNUO DI 10 ORE PER ASO QUALIFICATI

*Andi Milano Lodi Monza e Brianza rammenta  
agli/alle assistenti che possiedono già la qualifica  
di ASO l'obbligo di effettuare un aggiornamento  
annuale di 10 ore.*

I soggetti formatori devono garantire la tracciabilità dell'aggiornamento effettuato attraverso la conservazione della registrazione e firma di presenza delle ore effettuate da ogni partecipante per il quinquennio successivo e rendere disponibile tale documentazione per eventuali controlli.

**Al termine del corso il soggetto formatore rilascia un attestato di frequenza e profitto proprio, senza i loghi della Regione, in cui vengono citati i seguenti estremi:**

**“Aggiornamento Assistente di Studio Odontoiatrico, ai sensi dell'art.2, comma 2, del DPCM del 9 febbraio 2018 pubblicato in G.U. n. 80 del 6 aprile 2018 “Individuazione del profilo professionale dell'Assistente di Studio Odontoiatrico”.**

The background features a dark blue gradient with various technical diagrams, including circular gauges with numerical scales (e.g., 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260) and dashed lines with arrows, suggesting a scientific or industrial context.

# **ELEMENTI DI LEGISLAZIONE SANITARIA E DEL LAVORO**

**TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

**D.LGS. 81/08**



SAPERE ....SEMPRE!





• **CONOSCENZA**



=

• **COMPETENZA**

=

**PROFESSIONALITÀ**



# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

LEGGE 3 Agosto 2007 , n. 123 = **L 123/2007**

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia.



**DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 = D.Lgs. 81/08**

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- 306 articoli
- 13 titoli
- 52 allegati

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- Legge complessa
- Recepisce abrogandoli 9 decreti legislativi (547/1955, 164/56, 303/56 tranne l'art. 64, 277/91, **626/94**, 493/96, 494/96, 187/05, gli art. da 2 a 7 della 123/07)
- e circa 1100 norme

## DECRETO LEGISLATIVO 81/08

- Il D.Lgs. 81/08, anche detto “Testo Unico” di salute e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali norme previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96 (sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) e la 493/96 (segnaletica di sicurezza).

# DECRETO LEGISLATIVO 81/08

- **Devono adeguarsi al D.Lgs. 81/08 tutte le aziende, a prescindere dal tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla tipologia del rischio.**
- **Fanno eccezione le attività senza lavoratori, o con l'unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.**

The background is a gradient of blue, transitioning from a lighter teal at the top to a darker blue at the bottom. It features several faint, semi-transparent circular patterns and numbers. On the right side, there are concentric circles with tick marks and numbers ranging from 80 to 200. On the left side, there are dashed circular paths with arrows indicating a clockwise direction. The overall aesthetic is clean, modern, and technical.

# PRINCIPI COSTITUZIONALI E CIVILISTICI

# COSTITUZIONE ITALIANA

- **La Costituzione della Repubblica Italiana, proclamata da Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore dal 1° gennaio 1948, rappresenta la legge fondamentale dello Stato Italiano.**

# COSTITUZIONE ITALIANA

- La Costituzione è il **documento normativo** che occupa **il vertice** nella gerarchia delle fonti dell'ordinamento giuridico della Repubblica

# COSTITUZIONE ITALIANA

- Si può, dunque, affermare che la legge fondamentale dello Stato Italiano è **l'atto che ne delinea le caratteristiche essenziali, descrive i valori e i principi che ne sono alla base, stabilisce l'organizzazione politica su cui si regge.**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## FONTI COSTITUZIONALI

art.1

art. 27

art. 38

art. 2

art. 32

art. 41

art. 4

art. 35

art.46

art. 10

## ART. 1

**Sancisce che la nostra società  
si basa sulla libertà assicurata  
dal meccanismo democratico  
e dalla promozione economica  
e sociale derivante dal lavoro**

## ART. 2

**Sancisce il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali, e con ciò si garantisce il diritto dello sviluppo economico e sociale individuale, tramite il lavoro**

ART. 4

**La Repubblica riconosce a tutti  
i cittadini il diritto al lavoro e  
promuove le condizioni che rendano  
effettivo questo diritto**

## ART. 10

Afferma che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale. Da ciò si deduce che l'integrazione europea e quindi legislativa assume un valore storico e che continua a riflettersi sulle normative odierne

## ART. 27

**LA RESPONSABILITÀ PENALE È  
PERSONALE.**

SU QUESTA AFFERMAZIONE SI  
BASA IL CONCETTO DI  
**RESPONSABILITÀ** DI OGNI  
CITTADINO NELL'ESERCIZIO DI  
QUALSIASI ATTIVITÀ, TRA CUI  
QUELLA DEL **DATORE DI  
LAVORO** NEI RIGUARDI DEI  
PROPRI  
DIPENDENTI

# Art. 32

**La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività.**

Questo è un compito della Repubblica come istituzione sovraindividuale.

A tal fine essa è dotata di strumenti preventivi e repressivi.

# Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni.  
cura la **formazione** e l'elevazione professionale dei lavoratori  
Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi a affermare e regolare i diritti del lavoro

## ART. 38

- I lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

# Art. 41

**L'iniziativa economica privata è libera.**

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

**Priorità della sicurezza** rispetto all'iniziativa economica privata ( cfr. Art. 2087 c.c. )

## ART. 46

**Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il **diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, alla gestione delle aziende****

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Le Direttive Europee

obbligo di recepimento nei fini, non nei mezzi  
priorità sulle norme dei singoli Stati

Sentenza Corte di Cassazione  
(22/10/93)

la Direttiva Europea ha efficacia immediata,  
ancorché non recepita dagli stati membri

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Le Direttive Europee

**L 134/66 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  
1.6.2010**

DIRETTIVE DIRETTIVA 2010/32/UE DEL CONSIGLIO del 10  
maggio 2010

che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e  
FSESP, in materia di prevenzione delle **ferite da taglio o  
da punta nel settore ospedaliero e sanitario**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## Le Direttive Europee

17.1.2014 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 13/1

- DIRETTIVE DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2013
- che stabilisce norme fondamentali di **sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti**, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom


Le Direttive Europee vengono recepite attraverso:

### **Decreti legge**

hanno necessità di essere recepiti dal Parlamento.

### **Decreti legislativi**

non hanno necessità di ratifica da parte del Parlamento perché frutto di una delega.



**La legislazione generale  
e speciale  
in materia di prevenzione  
infortuni  
e igiene del lavoro**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **FONTI ORDINARIE**

- **Codice Civile**

- art. 2087 - art. 2043

- **Statuto dei Lavoratori (Lgs. 20/5/70 n°300)**

- art. 9

- **Codice Penale**

- art. 437 - art. 451 - art. 589 - art. 590

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Art. 2087 C.C.(Tutela delle condizioni di lavoro)**

Il fondamento giuridico della normativa italiana in materia **di tutela della salute nei luoghi di lavoro** è rappresentato dall'art. 2087 C. C. (1942)

## **Art. 2087 C.C.(Tutela delle condizioni di lavoro)**

*L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro."*

## Art. 2087 C.C.(Tutela delle condizioni di lavoro)

- Questa norma sancisce in modo inequivocabile il **preciso dovere di sicurezza che il datore di lavoro ha nei confronti dei lavoratori** e, di riflesso, il diritto di questi ultimi alla tutela della propria integrità.
- Si noti come le **misure** che l'impreditore è tenuto a **adottare** debbano essere non generiche, ma **mirate al particolare rischio presente (secondo la particolarità del lavoro)** e debbano basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche più aggiornate.

## **Art. 2087 C.C.(Tutela delle condizioni di lavoro )**

*Secondo l'interpretazione corrente ne consegue che **l'unico limite** alla introduzione di misure di sicurezza è rappresentato dalla **fattibilità tecnica delle stesse a prescindere da qualunque valutazione di tipo economico.***

**FATTIBILITA' TECNOLOGICA  
VERSUS  
FATTIBILITA' RAGIONEVOLE**

## ART. 2087 C.C.(TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO )



- Il principio enunciato nell'art. 2087 risulta in perfetto accordo con quanto dettato dall'

**Art. 41** della Costituzione della Repubblica Italiana

**Dove viene affermato il diritto alla tutela della salute e il principio che l'attività economica privata non può svolgersi in modo da recare danno all'individuo.**

## Art. 2087 C.C.(Tutela delle condizioni di lavoro )



LETTURA DI TUTTA LA NORMATIVA CHE DISCIPLINA LA TUTELA DELLA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, COME PIÙ VOLTE RIBADITO DALLA CASSAZIONE.

**L'INOSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE IN  
MATERIA PUÒ COMPORTARE PRECISE SANZIONI  
PENALI.**

## CODICE CIVILE - ART. 2043

Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altrui un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a **risarcire il danno.**

**Il danno può essere di tipo patrimoniale, biologico o morale**

# STATUTO DEI LAVORATORI

## ART. 9 (1970)

**I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.**

## CODICE PENALE "ART. 437"

- **Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni**

## **CODICE PENALE “ART. 451”**

- **Punisce chiunque, per colpa, ometta di collocare ovvero rimuova o renda inservibili impianti, apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.**

## CODICE PENALE "ART. 589"

- Sancisce l'aggravante di omicidio colposo sia nel caso di mancata prevenzione degli infortuni che per l'omessa adozione di ogni misura di protezione.

## CODICE PENALE "ART. 590"

- Sancisce **l'aggravante** di lesioni colpose sia nel caso di mancata prevenzione degli infortuni che per l'omessa adozione di ogni misura di protezione.

**SE NON SI RISPETTA LA LEGGE , COSA SUCCEDDE?**

SE NON SI RISPETTA LA LEGGE , COSA SUCCEDDE?

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Tipologia: Accordo**  
**Data firma: 31 gennaio 2012**  
**Parti: Confprofessioni e OO.SS.**  
**Settori: Servizi, Studi professionali**  
**Fonte: CONFPROFESSIONI**

8. a) Contenuti Minimi e Durata della formazione per i lavoratori del Settore

9. Informazione dei lavoratori

10. Stress da lavoro correlato

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- *Bollettino Ufficiale Regione Lombardia*
- Serie Ordinaria n. 38 - Giovedì 20 settembre 2012 D.G. Sanità Circolare regionale 17 settembre 2012 - n. 7
- Indicazioni in ordine all'applicazione dell'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sui corsi di formazione per lo **svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34**, commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 223/esr del 21 dicembre 2011) e per la **formazione dei lavoratori ai sensi dell'art. 37**, comma 2 del d.lgs. 81/08 (rep. Atti n. 221/esr del 21 dicembre 2011)

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08



# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

Il D.Lgs. 81/08 deve essere attuato in tutte le sedi di lavoro, pubbliche o private, fabbriche, supermercati, negozi, ospedali, scuole, studi professionali, alberghi, in cui vi siano lavoratori dipendenti e non o soci lavoratori

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Questa norma sancisce in modo inequivocabile il **preciso dovere di sicurezza che il datore di lavoro ( Ddl ) ha nei confronti dei lavoratori** e, di riflesso, il diritto di questi ultimi alla tutela della propria integrità.
- Si noti come le **misure** che l'imprenditore è tenuto a **adottare** debbano essere non generiche, ma **mirate al particolare rischio presente (secondo la particolarità del lavoro)** e debbano basarsi sulle conoscenze tecniche e scientifiche più aggiornate.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **FIGURE DELLA SICUREZZA**
  - DATORE DI LAVORO (**DdL**)
  - RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (**RSPP**)
  - RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (**RLS**)
    - LAVORATORE
  - ALTRE : **DIRIGENTE** , **PREPOSTO** , **RESPONSABILE DEL PRIMO SOCCORSO** , **RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- FIGURE DELLA SICUREZZA
  - DATORE DI LAVORO (DdL)
    - Il Proprietario- Colui che decide e paga-Figura legale individuata dall'accordo legale/fiscale interna all'attività produttiva.
      - Organo **DECISIONALE** ( diret o indir)
- RESPONSABILE IN PRIMA PERSONA

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **RSPP** Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
  - Nominato direttamente dal Ddl ( può essere lo stesso Ddl )
  - Corso specifico di 48 ore + aggiornamento ogni 5 anni
    - Organo **DECISIONALE**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **RLS** Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
  - Corso specifico di 32 ore
  - Aggiornamento non previsto
- Nominata dai lavoratori con una vera e propria elezione ed un relativo Verbale di votazione.
  - Figura non obbligatoria ( Rls Territoriale )
    - Comunicazione all'Inail
    - Organo **CONSULTIVO**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **RLS** Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza
- **art.37 comma 10**
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## **lavoratore**

persona che,  
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono considerati lavoratori ai fini del computo per assolvere a determinati obblighi solo coloro che sono

**“a busta paga”** oppure i **Collegli Associati**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- Formazione Lavoratore
- Entro 60 gg dall'assunzione
- come precedentemente comunicato, l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 relativo all'art. 37 del D. Lgs. n. 81/08 e le successive Linee Guida Applicative del 25 luglio 2012, prevedono la formazione OBBLIGATORIA di tutti i lavoratori ad esclusione di
  - coloro che hanno già ricevuto la formazione come RSPP e RLS.
  - Per quanto riguarda l'attività degli studi odontoiatrici (classificazione ATECO: rischio alto) la formazione è di **16 ore**, così composta:
    - **Formazione generale: 4 ore e-learning**
    - **Formazione specifica: 12 ore in studio se rspp + 3 anni o in sedi specifiche**

# COMUNICAZIONE



# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## ANALISI DI TUTTI I RISCHI

- **i rischi** si ricercano a seguito della verifica della conformità alla “**norma**” di luoghi di lavoro, impianti, attrezzature, sostanze e preparati
- Ddl/Rspp consulenza RIs e (Lavoratori)

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

## **ANALISI DI TUTTI I RISCHI**

I rischi si ricercano:

- nelle modalità d'impiego dei luoghi di lavoro e delle attrezzature
  - nella specificità del lavoro

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

## **ANALISI DI TUTTI I RISCHI**

**la valutazione dei rischi residui si  
effettua mediante una valutazione  
oggettiva e un'analisi soggettiva**

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

**ANALISI DI TUTTI I RISCHI**

**DVR documento di valutazione dei  
Rischi**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **PERICOLO**
  - Proprietà o potenzialità di un determinato fattore (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) di causare danni
- **RISCHIO**
  - Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **PERICOLO**

- si intende per pericolo la fonte di possibili lesioni o danni alla salute

(situazione oggettiva-potenzialità)

- **RISCHIO**

- si parla di rischio quando c'è probabilità che, in presenza di determinati pericoli, si verifichi un effettivo danno alla salute.
- (accadimento soggettivo-probabilità )

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Rischio negli studi dentistici
- **BIOLOGICO –MANIPOLAZIONE TAGLIENTI**
  - **CHIMICO**
  - **RADIOLOGICO**
  - **RIFIUTI**
  - **ELETTRICO**
- **RUMORE -VIBRAZIONI**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Rischio negli studi dentistici**
  - **ERGONOMICO**
  - **VIDEOTERMINALI**
  - **ATTREZZATURE**
- **STRESS LAVORO CORRELATO**
  - **CARICHI PESANTI**
  - **ANTINCENDIO**
- **EMERGENZA PRIMO SOCCORSO**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Rischio negli studi dentistici
  - **GRAVIDANZA**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- Rischio negli studi dentistici
  - **BIOLOGICO**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- TITOLO X – D.Lgs. 81/2008  
Art. 266 > 286

## ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici

- ***Definizione di Agente biologico***
- **“ qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni”**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI\*

- |          |  |
|----------|--|
| Gruppo 1 | Agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani  |
| Gruppo 2 | Agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile la propagazione nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche  |
| Gruppo 3 | Agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche                                |
| Gruppo 4 | Agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; <b>non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche</b> |

GRUPPO  
2

tetano, candida, colera, pertosse, morbillo,  
parotite

GRUPPO  
3

epatiti, HIV , tbc, brucella, salmonella tifo, virus della encefalite e  
della rabbia

GRUPPO  
4

virus febbre emorragica, virus della coriomeningite, virus ebola

# RISCHIO BIOLOGICO

## CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI\*

- |          |   |
|----------|---|
| Gruppo 1 | Agenti biologici che presentano poche probabilità di causare malattie in soggetti umani   |
| Gruppo 2 | Agenti che possono causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; poco probabile la propagazione nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche   |
| Gruppo 3 | Agenti che possono causare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche                         |
| Gruppo 4 | Agenti che possono provocare malattie gravi in soggetti umani e costituiscono un serio rischio per i lavoratori; possono presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili di norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche |

- **GRUPPO 2**
- **tetano, candida, colera, pertosse, morbillo, parotite**
- **GRUPPO 3**
- **epatiti, HIV , tbc, brucella, salmonella tifo, virus della encefalite e della rabbia**
- **GRUPPO 4**
- **virus febbre emorragica, virus della coriomeningite, virus ebola**

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

**Per molti microrganismi ( es. virus) la dose minima infettante è stimabile intorno all'unità, ovvero è sufficiente la contaminazione con un microrganismo per generare l'infezione e la malattia.**

**Per quanto riguarda gli agenti biologici, a differenza di quanto avviene per il rischio di natura chimica, non esistono limiti di esposizione utilizzabili con funzioni di valori soglia.**

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- La conseguenza di tutto quanto esposto è che gli unici interventi efficaci per limitare gli effetti dell'evento accidentale pericoloso e dei possibili rischi per la salute ad esso conseguenti sono:

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **procedure standardizzate di decontaminazione strumentale e ambientale**
  - **uso di DPI ( mascherine, guanti , occhiali, camice )**
- **adozione di interventi di profilassi immunitaria secondo protocolli terapeutici validati ( vaccinazione anti-epatite B )**
  - **Profilassi Post Esposizione (PPE)**
  - **Divieto di reincappucciamento degli aghi**


# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Malattie che possono essere trasmesse .**

Patologia	Agente	Via di trasmissione	
Aids	Virus	Rapp.sess.-sangue	Morte
Epatite A	Virus Oro-fecale		
Epatite B	Virus	Sangue-saliva	Cronicizzazione, Epatite D, Morte
Epatite C	Virus	Sangue-saliva	Cronicizzazione, Morte
Gonorrea	Batteri	Rapp.sess.	Artrite-sterilità (femm.)
Inf.erpetiche	Virus	Rapp.sess.-sangue	Recidive a varia localizzaz.,Morte
Inf. da stafilococco	Batteri	Saliva-escreato	Infezioni a varia localizzaz., Morte
Inf. da streptococco	Batteri	Sangue-saliva-escreato	Malattia reumatica, Sepsi, Morte
Influenza	Virus	Saliva-escreato	
Morbillo	Virus	Sangue-saliva	
Parotite epidemica	Virus	Saliva-escreato	Encefalite
Polmonite	Batteri e virus	Saliva-escreato	Orchite (masch.)
Raffreddore comune	Batteri	Sangue-escreato	Morte
Rosolia	Virus	Saliva-escreato	
Sifilide	Virus	Saliva-escreato	Malformaz. congenite
Tetano	Batteri	Rapp.sess.-congenita	Lesioni neurologiche, Morte
Tubercolosi	Batteri	Ferita aperta	Morte
	Batteri	Saliva-escreato	Cronicizzazione, Morte

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08



# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- procedure standardizzate di decontaminazione strumentale e ambientale

**DISINFEZIONE**

**STERILIZZAZIONE**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

**Antisepsi:** procedura che riduce/elimina i microrganismi presenti sui tessuti viventi

**Decontaminazione:** termine generico che indica una procedura di riduzione della carica microbica ambientale e di quella presente sugli oggetti da trattare

**Pulizia:** rimozione dello sporco e dei residui organici da superfici, oggetti, cute e mucose. Si effettua generalmente con acqua e detersivi

**Disinfezione:** procedura con la quale si eliminano i microrganismi ad eccezione delle spore

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

**Disinfezione di basso livello:** procedura che impiega disinfettanti di modesta efficacia per il trattamento di superfici e oggetti che non vengono a contatto col paziente e che comunque non presentano contaminazione rilevante

**Disinfezione di alto livello:** procedura che impiega disinfettanti di elevata efficacia. Le spore batteriche non vengono eliminate. Impiegata come alternativa alla sterilizzazione dello strumentario e delle apparecchiature che vengono a contatto con le mucose integre del paziente

**Sterilizzazione:** procedura che impiega sistemi fisici o chimici per la totale distruzione dei microrganismi, comprese le spore batteriche

LIVELLI DI DECONTAMINAZIONE DA OTTENERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO INFETTIVO  
CLASSIFICAZIONE DI SPAULDING (1972)

Articoli	Tipologia strumentario	Procedura da adottare
CRITICO	Strumenti che vengono a contatto con la cute e le mucose non integre ( o le penetrano)	STERILIZZAZIONE
SEMICRITICO	Strumenti che vengono a contatto con la cute e le mucose integre	STERILIZZAZIONE ( O DISINFEZIONE DI ALTO LIVELLO )
NON CRITICO	Strumenti, apparecchiature e superfici che non entrano in contatto coi tessuti del paziente	DISINFEZIONE

## DISINFETTANTI DI BASSO LIVELLO

	Tempo di contatto	Note
<b>AGENTI OSSIDANTI STABILIZZATI</b> es. Sekusept	30 min	Consigliabili per la <u>decontaminazione preliminare</u> , dotati anche di azione detergente (anche pulizia a ultrasuoni)
<b>CLORODERIVATI</b> es. Euclorina, Amuchina	10 min	La soluzione allo 0,11% di CL attivo (1.100 ppm) è indicata per le superfici e allo 0,14% (1.400 ppm) per la disinfezione dell'aspiratore chirurgico
<b>FENOLICI</b> es. Sporexin	30 min	Soluzione acquosa allo 0,3, 0,5 %
<b>CLOREXIDINA + CETREMIDE</b>	30 min	Disponibile come soluzione concentrata: diluire 1:100
<b>IPOCLORITO DI SODIO</b> (candeggina)	30 min	Economico, diluire 1:100 per ottenere 500-800 ppm di CL attivo - corrosivo

## METODI DI DISINFEZIONE A ALTO LIVELLO

	Tempo di contatto	Note
Metodi chimici: <b>GLUTARALDEIDE BASICA 2%</b>	30 min	tossica, non adatta per i piani di lavoro, riservare allo strumentario
<b>CLORODERIVATI</b> es. Presept	30 min	usare soluzioni allo 0,5% di CL attivo (5.000 ppm) ; neutralizzare schizzi di sangue con polveri di cloroisocianurato ( NaDCC) allo 1% (10.000 ppm)
<b>IPOCLORITO DI SODIO</b> (candeggina)	30 min	alla concentrazione dello 0,5% è altamente corrosivo, riservare alle superfici molto contaminate

## METODI DI STERILIZZAZIONE

	Condizioni d'uso	Note
Metodi fisici: <b>AUTOCLAVE</b>	121°C x 20 min 134°C x 10 min	metodo di scelta
<b>STUFA a secco</b>	180°C x 30 min 170°C x 60 min 160°C x 120 min	nessuna corrosione dei metalli, attenzione ai materiali termolabili
<b>CHEMIO-AUTOCLAVE</b>	132°C x 20 min	non viene più prodotta per la tossicità dei vapori
Metodi chimici: <b>GLUTARALDEIDE BASICA 2%</b>	immersione per 10 ore	da riservare ai materiali non sterilizzabili al calore, tossica, richiede precauzioni particolari

Un materiale è considerato sterile se il SAL (livello di sicurezza di sterilità) è inferiore a  $10^{-6}$  ovvero quando la probabilità di trovarvi un microrganismo è inferiore ad uno su un milione.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **MANIPOLAZIONE TAGLIANTI**
  - A - Infortunio durante l'uso dello strumento
  - B - Infortunio dopo l'uso , prima dello smaltimento

L'attività di assistenza alla poltrona rappresenta un primo momento critico per il personale di studio in quanto di norma nel campo di intervento sono presenti strumenti taglienti

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **MANIPOLAZIONE TAGLIANTI**

- A - Infortunio durante l'uso dello strumento
- **Uso corretto e sistematico dei D.P.I.**
- **Uso appropriato di strumentazione chirurgica (divaricatori, tiralembi, abbassalingua ecc.)**
- **Non adoperare mai le dita in prossimità del campo operativo dei taglienti**
- **Non tentare di raccogliere strumenti appuntiti o taglienti se stanno cadendo.**
- **Movimenti coordinati con l'operatore**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **MANIPOLAZIONE TAGLIANTI**

- **B - Infortunio dopo l'uso , prima dello smaltimento**

LE ATTIVITÀ DI RIORDINO SI RIASSUMONO CON QUELLE ATTIVITÀ CHE COLLEGANO LA FINE DELL'INTERVENTO CON L'INIZIO DELLA DECONTAMINAZIONE DEGLI STRUMENTI UTILIZZATI

- UN TEMPO **"DEDICATO"** PER TALE OPERAZIONE
- QUINDI TALE TEMPO NON SARÀ MAI UN TEMPO **"RITAGLIO"** SOTTRATTO AD UN'ALTRA CONTEMPORANEA ATTIVITÀ
- MAI SMETTERE DI CONSIDERARE TUTTI I PAZIENTI COME **POTENZIALMENTE INFETTI**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

2010-32-UE\_PrevenzioneFerite da taglio o da punta.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Documento Strumenti Finestra ?

66 (1 di 7) 105% Trova

Il documento viene visualizzato in modalità PDF/A.

L 134/66 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1.6.2010

## DIRETTIVE

### DIRETTIVA 2010/32/UE DEL CONSIGLIO del 10 maggio 2010 che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario (Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2,

tramite la protezione dei lavoratori a rischio nel settore ospedaliero e sanitario, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione, l'Unione adottare misure, in conformità con il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario

06:45 11/01/2014

# DIRETTIVA UE 2010/32

## Clausola 4: Principi

3. **Il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti gli aspetti connessi alla loro vita professionale.**
4. **È obbligo di ciascun lavoratore prendersi cura, per quanto possibile, della propria sicurezza e della propria salute nonché di quelle delle altre persone su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni sul lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite dal datore di lavoro.**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **3- DIVIETO CON EFFETTO  
IMMEDIATO DELLA PRATICA DI  
REINCAPPUCCIAMENTO DEGLI  
AGHI**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Clausola 8: Formazione**
  - — **l'uso corretto di dispositivi medici taglienti dotati di meccanismi di protezione,**
  - — **l'istruzione dei neo-assunti** e del personale temporaneo,
  - — **la gestione dei** rischi associati all'esposizione al sangue e ai liquidi organici,
  - — **le misure di prevenzione,** tra cui norme di precauzione, sistemi di lavoro sicuri, corrette procedure di uso e smaltimento, importanza dell'immunizzazione, conformemente alle procedure in vigore sul luogo di lavoro,
  - — **le misure da adottare in caso di ferite.** IT 1.6.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 134/71

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19**
- Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,
- concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite
- da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. (14G00031)
  - (GU n.57 del 10-3-2014)
  - Vigente al: 25-3-2014

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**
- **Disposizioni pratiche da adottare in seguito ad incidenti con esposizione a liquidi biologici e profilassi post esposizione nell'attività sanitaria**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**
- Per far fronte all'eventualità di incidenti con esposizione a liquidi biologici è necessario disporre di procedure standardizzate e chiare per garantire un'assistenza ottimale alle persone coinvolte e per ridurre al minimo il rischio infettivo per le persone ferite/esposte

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

Il personale che nello svolgimento delle sue mansioni occupazionali può essere esposto al rischio di infortunio con liquidi biologici, dovrebbe disporre di informazioni scritte concernenti le misure immediate da adottare nel caso di incidente

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

### PRIMO PASSO

**Misure immediate da adottare dopo un incidente**

In caso di presenza di una ferita o di un'esposizione percutanea:

- Pulizia della ferita
- Lavare con acqua e sapone
- Disinfettare con un disinfettante antisettico

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

## PRIMO PASSO

**Misure immediate da adottare dopo un incidente**

In caso di esposizione delle mucose

- Pulizia delle mucose
- risciacquare abbondantemente con acqua o soluzione fisiologica

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **Profilassi Post Esposizione**  
**SECONDO PASSO**

**Misure immediate da adottare dopo un incidente**

Eliminare l'oggetto infetto allo  
scopo di evitare un secondo  
incidente

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **Profilassi Post Esposizione**

## **TERZO PASSO**

**Misure immediate da adottare dopo un incidente**

Determinare se il paziente  
sorgente è a rischio (elevato) di  
essere portatore di un agente  
infettivo trasmissibile attraverso il sangue

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

Nel caso di un'anamnesi sospetta per un'infezione da HIV nel paziente sorgente, se l'incidente lo giustifica e se il test HIV del paziente sorgente non può essere ottenuto entro l'ora, bisogna iniziare immediatamente una PPE (profilassi post-esposizione) con farmaci antiretrovirali presso la persona esposta/ferita

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

Rischio da HBV trasmesso dal  
paziente sorgente

- Non esiste nessuna indicazione a ricercare un'epatite B nel paziente sorgente quando il ferito è vaccinato e protetto con una dose di anticorpi anti-HBs-ag  $> 100$  UI/L al momento dell'incidente o durante gli ultimi 12 mesi. Questo vale anche quando il ferito è conosciuto per una vecchia epatite B guarita

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Profilassi Post Esposizione**

Rischio da HBV trasmesso dal  
paziente sorgente

I non responder alla vaccinazione, HBsAg negativi,

dovrebbero essere considerati suscettibili

all'infezione da HBV ed informati sulle precauzioni per prevenirla e sulla necessità di intraprendere una profilassi passiva con immunoglobuline specifiche anti-HBV per ogni possibile esposizione a sangue di soggetti HBsAg positivo

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

Rischio da HBV trasmesso dal

- **Profilassi Post Esposizione**  
paziente sorgente

### **PPE in gravidanza**

Anche se la PEP è da considerare come trattamento nella donna incinta, tutti gli antivirali appartengono alla categoria C (**nessuno studio o rischio fetale nell'animale e nessuno studio nella donna incinta**) o B (**nessun rischio nell'animale o tossicità nell'animale non dimostrata nell'uomo**).

Al momento della gravidanza è importante soppesare in modo attento i rischi e i benefici del trattamento

# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

## **VALUTAZIONE RISCHI**

- **RISCHIO CHIMICO**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- RISCHIO CHIMICO

## Titolo IX

### Sostanze pericolose

- Protezione da agenti chimici
- Protezione da agenti cancerogeni e mutageni
- Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto
- Sanzioni

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- Le sostanze e i preparati devono essere valutate dal punto di vista della pericolosità dal fabbricante o da chi li immette sul mercato (D.M. Sanità 16.02.93)

### D.M. Sanità 16.02.93

- L'etichetta, in termini di legge, deve contenere le seguenti informazioni:
  - ✓ Denominazione della sostanza
  - ✓ Dati relativi al fabbricante, importatore, distributore
  - ✓ Simboli di pericolo
  - ✓ Fraasi R (di rischio)
  - ✓ Fraasi S (di cautela)

# Simboli ed indicazioni di pericolo



**E** ESPLOSIVO



**O** COMBURENTE



**F** INFIAMMABILE

**F+** ESTREMAMENTE  
INFIAMMABILE



**T** TOSSICO

**T+** MOLTO  
TOSSICO



**Xn** NOCIVO

**Xi** IRRITANTE



**C** CORROSIVO



**N** PERICOLOSO  
PER L'AMBIENTE

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Modifiche di legge - Visualizzatore immagini e fax per Windows

## Sostanze e preparati pericolosi

- In caso la sostanza impiegata risulti pericolosa, deve essere pretesa l'etichettatura del contenitore della stessa.

**D.M. Sanità 16.02.93**

- L'etichetta, in termini di legge, deve contenere le seguenti informazioni:
  - ✓ Denominazione della sostanza
  - ✓ Dati relativi al fabbricante, importatore, distributore
  - ~~✓ Simboli di pericolo~~
  - ~~✓ Frasi R (di rischio)~~
  - ~~✓ Frasi S (di cautela)~~

Start | Disco rim... | Modifica... | PROGRA... | Copia di ... | Microsoft... | Microsoft... | Nuove\_e... | Modific... | IT | 11.59

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Nuove\_etichette PER CORSO.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Strumenti Firma Commento

## Cambia l'etichetta dei prodotti chimici

Una delle regole più importanti da seguire per lavorare in un laboratorio chimico in sicurezza è conoscere il prodotto chimico che si sta manipolando. L'etichettatura e le schede di sicurezza che accompagnano i prodotti chimici pericolosi sono i mezzi di informazione principale del pericolo e per saperne leggere bene occorre familiarizzare con le modalità che la comunità internazionale si è data per identificare e classificare le sostanze chimiche.

Tutte le sostanze chimiche sono identificabili oltre che dal loro nome IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) anche dal numero CAS cioè un identificativo numerico che individua in maniera univoca un composto chimico. Il Chemical Abstract Service (CAS), una divisione della American Chemical Society, assegna questi identificativi ad ogni sostanza chimica descritta in letteratura.

Il numero CAS è costituito da tre sequenze di numeri separati da trattini e non hanno nessun significato chimico.

Se una molecola ha più isomeri a ciascun isomero sarà assegnato un numero CAS differente.

Le sostanze chimiche immesse sul mercato dell'Unione Europea prima del 18 settembre 1981 sono inoltre identificabili anche da un numero EINECS (European Inventory of Existing Commercial chemical Substances), mentre quelle immesse dopo tale data sono caratterizzate da un numero ELINCS (European List of Notified Chemical Substances).

### Classificazione degli agenti chimici: il Regolamento CLP

Il Regolamento CE n. 1272/2008, denominato CLP (Classification, Labelling and Packaging), entrato in vigore nell'Unione Europea il 20 gennaio 2009, ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele, a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo.

SOSTANZE			
	1/12/10 - 1/12/12	1/12/12 - 1/06/15	oltre 1/06/15
Classificazione	vecchia classificazione + CLP		CLP
Etichettatura ed Imballaggio	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)		

MISCELE			
	fino al 1/06/15	1/06/15 - 1/06/17	oltre il 1/06/17
Classificazione	Vecchia class. (CLP facoltativo)	CLP	
Etichettatura ed Imballaggio	Vecchia class. o CLP (a scelta)	CLP (può coesistere con la precedente indicazione)	CLP

Il regolamento CLP consente l'applicazione all'interno della Comunità Europea del Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche, denominato GHS (Globally Harmonised System), sviluppato dall'ONU.

Allo scopo di facilitare l'adozione del sistema GHS nei diversi Paesi e nei vari settori lavorativi, è stato introdotto il concetto del *building block approach* che consente l'adozione anche parziale delle categorie di pericolo: l'armonizzazione è intesa come adozione di elementi uguali per tutti, anche se non vengono trasposti nella totalità.

Pertanto, prodotti importati da Paesi non UE, pur avendo elementi di etichettatura comuni, potrebbero non essere del tutto conformi al CLP per quanto concerne la classificazione e l'etichettatura delle sostanze e delle miscele, dal momento che il grado di implementazione del GHS può variare da Paese a Paese.

Servizio Prevenzione e Protezione - Università di Bologna

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Nuove\_etichette PER CORSO.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Strumenti Firma Commento

2 / 7 75,4%

**I principali cambiamenti apportati dal CLP**

- Una soluzione composta di due o più sostanze non si chiama più preparato ma miscela.
- Le sostanze, in base alla natura del pericolo, non sono più divise in categorie di pericolo (erano 15; es. infiammabili, nocivi) ma in classi di pericolo (28 nel CLP). Le classi di pericolo nel CLP vengono suddivise in categorie che specificano la gravità del pericolo. Queste differenze fanno sì che non vi sia sempre una corrispondenza fra le vecchie indicazioni (frasi R e S) e le nuove (frasi H e P). E' qui riportata la tabella di conversione prevista dal CLP.
- Le indicazioni di pericolo poste sotto al pittogramma non sono più presenti nel CLP. Esse sono sostituite da un'avvertenza che può essere data con due parole "pericolo" o "attenzione".
- Vengono modificati i pittogrammi e i simboli di pericolo (tabella seguente).
- Le frasi di rischio (frasi R) vengono sostituite con indicazioni di pericolo (Hazard statements). Ad ogni indicazione di pericolo corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera H seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di pericolo (H2=pericoli chimico-fisici, H3=pericoli per la salute, H4=pericoli per l'ambiente), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione. L'unione europea si è riservata di inserire frasi supplementari che non avrebbero avuto eguale nel sistema GHS. Esse sono composte da EUH seguito da un numero a tre cifre.
- Le frasi di prudenza (frasi S) vengono sostituite con consigli di prudenza (Precautionary statements). Ad ogni consiglio di prudenza corrisponde un codice alfanumerico composto dalla lettera P seguita da 3 numeri, il primo numero indica il tipo di consiglio (P1=carattere generale, P2=prevenzione, P3=reazione, P4=conservazione, P5=smaltimento), i due numeri successivi corrispondono all'ordine sequenziale di definizione.

Nuovo pittogramma	Note	Vecchio pittogramma
	Questi prodotti possono esplodere a seguito del contatto, per esempio, con una sorgente di innesco o di urti. Comprendono quindi sostanze e miscele autoreattive ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti possono infiammarsi se: <ul style="list-style-type: none"> <li>a contatto con sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore...)</li> <li>a contatto dell'aria</li> <li>a contatto dell'acqua (se c'è sviluppo di gas infiammabili)</li> </ul> Oltre alle sostanze infiammabili comprendono sostanze e miscele autoreattive ed autoriscaldanti, sostanze piroforiche ed alcuni perossidi organici.	
	Questi prodotti, tutti i combustibili, possono provocare o aggravare un incendio o anche una esplosione se in presenza di prodotti infiammabili.	
	Questi prodotti sono gas sotto pressione contenuti in un recipiente. Possono esplodere a causa del calore. I gas liquefatti refrigeranti possono causare ferite e ustioni criogeniche. Comprendono gas compressi, liquefatti, liquefatti refrigeranti e disciolti.	Non presente
	Questi prodotti sono corrosivi e comprendono quelli che: <ul style="list-style-type: none"> <li>possono attaccare i metalli</li> <li>possono provocare corrosione cutanea o gravi lesioni oculari</li> </ul>	
	Questi prodotti avvelenano rapidamente anche a piccole dosi, causano cioè tossicità acuta. Gli effetti sono molto vari dalle nausea alla perdita di conoscenza fino alla morte.	
	Questi prodotti possono provocare uno o più dei seguenti effetti: <ul style="list-style-type: none"> <li>avvelenamento ad alte dosi</li> <li>irritazione agli occhi, la pelle o le vie respiratorie</li> <li>sensibilizzazione cutanea (es. allergie o eczemi)</li> <li>sonnolenza o vertigini</li> </ul> Questi prodotti possono rientrare in una o più delle seguenti categorie: <ul style="list-style-type: none"> <li>cancerogeni</li> <li>mutageni: modificazioni del DNA con danni sulla persona esposta o sulla sua discendenza</li> <li>tossici per la riproduzione: effetti negativi sulle funzioni sessuali, diminuzione della fertilità, morte del feto o malformazioni</li> <li>prodotti con tossicità specifica per organi bersaglio (es. fegato o sistema nervoso) sia per esposizioni singole che ripetute</li> <li>prodotti con gravi effetti sui polmoni, anche mortali, se penetrano attraverso le vie respiratorie (anche a seguito di vomito)</li> <li>prodotti che possono provocare allergie respiratorie (es. asma)</li> </ul>	
	Questi prodotti sono pericolosi per l'ambiente acquatico (es. pesci, crostacei, alghe o piante acquatiche)	

Servizio Prevenzione e Protezione - Università di Bologna

Start Disco rimovi... Modifiche c... PROGRAMM... Copia di AP... Microsoft P... Immagine - ... Nuove\_eti... IT

12.24

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Nuove\_etichette PER CORSO.pdf - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

4 / 7 75,4%

Strumenti Firma Commento

<b>EUH201</b>	Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
<b>EUH201A</b>	Attenzione! Contiene piombo.
<b>EUH202</b>	Cancroscio. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
<b>EUH203</b>	Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
<b>EUH204</b>	Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
<b>EUH205</b>	Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
<b>EUH206</b>	Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas pericolosi (cloro).
<b>EUH207</b>	Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
<b>EUH208</b>	Contiene «denominazione della sostanza sensibilizzante». Può provocare una reazione allergica.
<b>EUH209</b>	Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
<b>EUH209A</b>	Può diventare infiammabile durante l'uso.
<b>EUH210</b>	Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.
<b>EUH401</b>	Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Codici di consigli di prudenza**

**Codice** **Note**

<b>P101</b>	In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
<b>P102</b>	Tenere fuori dalla portata dei bambini.
<b>P103</b>	Leggere l'etichetta prima dell'uso.
<b>P201</b>	Precurare le istruzioni prima dell'uso.
<b>P202</b>	Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
<b>P210</b>	Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere /superfici riscaldate - Non fumare.
<b>P211</b>	Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di ignizione.
<b>P220</b>	Tenere/conservare lontano da indumenti/...../ materiali combustibili.
<b>P221</b>	Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili.
<b>P222</b>	Evitare il contatto con l'aria.
<b>P223</b>	Evitare qualsiasi contatto con l'acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea.
<b>P230</b>	Mantenere umido con.....
<b>P231 + P232</b>	Manipolare in gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
<b>P231</b>	Manipolare in gas inerte.
<b>P232</b>	Proteggere dall'umidità.
<b>P233</b>	Tenere il recipiente ben chiuso.
<b>P234</b>	Conservare soltanto nel contenitore originale.
<b>P235 + P410</b>	Tenere in luogo fresco. Proteggere dai raggi solari.
<b>P235</b>	Conservare in luogo fresco.
<b>P240</b>	Mettere a terra /a massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
<b>P241</b>	Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione a prova di esplosione.
<b>P242</b>	Utilizzare solo utensili anticantinnamento.
<b>P243</b>	Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.
<b>P244</b>	Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.
<b>P250</b>	Evitare le abrasioni /gli urti/...../ gli attriti.
<b>P251</b>	Recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l'uso.

<b>P260</b>	Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
<b>P261</b>	Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
<b>P262</b>	Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
<b>P263</b>	Evitare il contatto durante la gravidanza/allattamento.
<b>P264</b>	Lavare accuratamente.....dopo l'uso.
<b>P270</b>	Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
<b>P271</b>	Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
<b>P272</b>	Gli indumenti da lavoro contaminati non dovrebbero essere portati fuori dal luogo di lavoro.
<b>P273</b>	Non disperdere nell'ambiente.
<b>P280</b>	Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso.
<b>P281</b>	Utilizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
<b>P282</b>	Utilizzare guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.
<b>P283</b>	Indossare indumenti resistenti al fuoco/alla fiamma/ignifughi.
<b>P284</b>	Utilizzare un apparecchio respiratorio.
<b>P285</b>	In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
<b>P301 + P310</b>	IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
<b>P301 + P312</b>	IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
<b>P301 + P330 + P331</b>	IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
<b>P301</b>	IN CASO DI INGESTIONE
<b>P302 + P334</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: immergere in acqua fredda/avvolgere con un bendaggio umido.
<b>P302 + P350</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.
<b>P302 + P352</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
<b>P302</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE
<b>P303 + P361 + P353</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
<b>P303</b>	IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli)
<b>P304 + P340</b>	IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
<b>P304 + P341</b>	IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
<b>P304</b>	IN CASO DI INALAZIONE
<b>P305 + P351 + P338</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
<b>P305</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI
<b>P306 + P360</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI: sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
<b>P306</b>	IN CASO DI CONTATTO CON GLI INDUMENTI
<b>P307 + P311</b>	In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
<b>P307</b>	IN CASO DI ESPOSIZIONE
<b>P308 + P313</b>	In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
<b>P308</b>	In caso di esposizione o di possibile esposizione
<b>P309 + P311</b>	In caso di esposizione o di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
<b>P309</b>	In caso di esposizione o di malessere
<b>P310</b>	Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Servizio Prevenzione e Protezione - Università di Bologna

Start Disco... Modf... PRO... Copia... Micro... Nuov... CLPE... Micro... Le nu... Imma... IT 12.42

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

.....E NEL NOSTRO STUDIO ?

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## RISCHIO CHIMICO

The image shows a screenshot of a document displayed in a window. At the top, there are three logos: 'Azienda Ospedaliera San Gerardo Servizio di Prevenzione e Protezione', 'ANDI LOMBARDIA', and 'TITOLO IX - CAPO I D.LGS. 81/08 PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI'. Below the logos, the text reads: 'Appendice I', 'Valutazione del rischio chimico negli ambulatori dentistici', and 'D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I'. At the bottom, it says 'A CURA DI ING. ANTONINO ARDUCA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AO SAN GERARDO DI MONZA'. The window's taskbar at the bottom shows the Start button, several application icons, and the system tray with the time 11.25.

Azienda Ospedaliera  
**San Gerardo**  
Servizio di  
Prevenzione e Protezione

**ANDI**  
LOMBARDIA

TITOLO IX - CAPO I  
D.LGS. 81/08  
PROTEZIONE DA AGENTI  
CHIMICI

*Appendice I*

*Valutazione del rischio chimico*  
*negli ambulatori dentistici*

*D.Lgs. 81/08 Titolo IX Capo I*


A CURA DI  
ING. ANTONINO ARDUCA  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
AO SAN GERARDO DI MONZA

Start | Disco rimovibile (E:) | Modifiche corso Rsp... | PROGRAMMA CORSO RL... | Copia di APPENDICE 2 ... | 11.25

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO



Copia di APPENDICE 2 VDR CHIMICO def1 pdf.pdf (PROTETTO) - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

*Documento di valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro (Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08)*

**ELENCO AGENTI CONSIDERATI**

Agenti generalmente manipolati dall'odontoiatra in tutte le fasi dell'attività

- cemento ossido di zinco eugenolo
- cemento ossifosfato
- cemento vetroionomerico
- mordenzante
- compositi per otturazione e adesivi
- amalgama
- resina acrilica per ribasatura e riparazione
- Disinfettante superfici

Agenti generalmente manipolati dall'assistente in tutte le fasi dell'attività

- Disinfettante superfici
- disinfettante strumentario
- detergente per ferri
- disinfettante impronte
- disinfettante impianti aspirazione
- compositi per otturazione e adesivi
- resina acrilica per ribasatura e riparazione
- cemento ossido di zinco eugenolo

210 x 297 mm

Start Modifiche corso Rs... PROGRAMMA COR... Copia di APPENDI... Immagine - Paint Microsoft PowerPoi... 14.15

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Copia di APPENDICE 2 VDR CHIMICO def1 pdf.pdf (PROTETTO) - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

*Documento di valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro (Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08)*

INDICI DI PERICOLOSITÀ

Agente	Frazi R	Inalaz	Contatto	Ingest	Irragg	Explos	St. fini	Incomp	Globale
amalgama	R23 - R26 - R48 - R50 - R53 - R61	5,59	5,62	5,62			5,5		6,19
cemento ossido di zinco eugenolo	R20 - R21 - R22 - R34 - R36 - R37 - R38 - R40 - R43	4,15	5,45	5,04					5,61
cemento ossifosfato	R34 - R50 - R53		5						5
cemento vetroionomerico	R36		4						4
compositi per otturazione e adesivi	R36 - R37 - R38 - R43	2,5	4,21						4,22
detergente per fari	R22 - R31 - R36 - R38	3,5	4,3	4					4,52
disinfettante impianti aspirazione	R38 - R41		4,62						4,62
disinfettante impronte	R36 - R37 - R38 - R43	3	4,71						4,72
disinfettante strumentario	R22 - R35 - R38 - R41 - R50 - R67	2,5	5,55	4					5,57
Disinfettante superfici	R38 - R41		4,62						4,62
moordenzante	R11 - R21 - R22 - R34 - R36 - R37 - R38 - R41 - R42 - R51 - R53 - R66 - R67	3,65	5,27	4	4,5				5,37
resina acrilica per ribassatura e riparazione	R11 - R37 - R38 - R43	2,5	4,12		4				4,37

Ambulatori dentistici

pag. 7 di 67

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO CHIMICO

Copia di APPENDICE 2 VDR CHIMICO def1 pdf.pdf (PROTETTO) - Adobe Reader

File Modifica Vista Finestra ?

Documento di valutazione del rischio derivante da agenti chimici durante il lavoro (Titolo IX, Capo I, D.Lgs. 81/08)

#### SCHEDA DI VALUTAZIONE

Assistente

**Agente: DETERGENTE PER FERRI**

1 Attività con esposizione normalmente prevista

1.0 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

1.0.0 Esposizione prevista per via inalatoria: Sì

1.1 Dispersione in atmosfera

1.1.2 Sostanza liquida nelle condizioni di utilizzo: Quantità limitata/superficie a pelo libero ridotta/durata operazione limitata

1.2 Diffusione nell'ambiente di lavoro

1.2.1 Entità della concentrazione nei pressi del lavoratore: Presenza di efficiente sistema di ricambi d'aria

1.3 Inalazione

1.3.1 Utilizzo di DPI: Utilizzo di idonei mezzi di protezione individuale delle vie respiratorie

1.3.2 Durata dell'esposizione: Basso (meno di 15 minuti)

1.3.3 Frequenza dell'esposizione: Continua

1.4 Contatto diretto con l'operatore

1.4.0 Esposizione prevista per contatto con la pelle: No

2 Attività con esposizione accidentale

2.1 Possibilità di immissione dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

2.1.1 Possibilità di rilascio accidentale: Frequenza minima di rilascio molto bassa

2.1.2 Quantità di agente chimico potenzialmente coinvolto: Rilascio di quantità trascurabile

2.3 Inalazione

2.3.1 Inalazione:

Personale adeguatamente formato sul comportamento da tenere in caso di emergenza

Esistenza dello scenario in esame nel Piano di emergenza ed effettuazione di almeno una simulazione

Disponibilità e facile accessibilità di idonei ed efficienti mezzi di protezione individuale in emergenza dalle vie respiratorie

2.4 Contatto diretto con l'operatore

2.4.1 Contatto diretto con l'operatore:

Utilizzo continuo di idonei mezzi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, etc.)

Adeguate formazione degli addetti al primo soccorso

Presenza di sistemi di protezione (docce, sistemi di lavaggio degli occhi, schermi di protezione, etc.)

Verifica periodica dell'efficienza dei sistemi di protezione

2.5 Ingestione

2.5.1 Ingestione: Possibilità effettiva di danni per ingestione molto bassa

3 Attività con esposizione da contaminazione dell'ambiente di lavoro

3.1 Possibilità di ingresso dell'agente chimico nell'ambiente di lavoro

3.1.0 Esposizione possibile per contaminazione dell'ambiente di lavoro: No

Stato fisico nelle condizioni di utilizzo alla temperatura max: sostanza liquida utilizzata a temperatura ambiente o inferiore

Concentrazione: Presenza dell'agente chimico puro

Informazione e formazione dei lavoratori: I lavoratori interessati dalla presenza di agenti chimici pericolosi sono adeguatamente informati dei rischi connessi all'esposizione

Indici di rischio:

	Inalaz.	Contatto	Ingest.	Irragg.	Espos.	St.fisico	Incomp.	Indice comp.
Ind. pericolosità originale	3,50	4,30	4,00					4,32
Ind. esposizione prevista	1,80							1,80
Ind. esposizione accidentale	0,00	0,00	0,00					0,16
Ind. contaminazione amb.								
Indice complessivo	1,80	0,00	0,00					1,81

Amministratore delegato

Start Modifiche corso Rsppl R... PROGRAMMA CORSO RL... Copia di APPENDICE 2 ... Microsoft PowerPoint - [...]

14.53

# SCHEDA DI SICUREZZA

## D.M. SANITÀ D.M. SALUTE 07.09.02



- Comunque sia classificato il preparato, è dovere del venditore fornire la scheda di sicurezza ed è nostro diritto pretenderla.
- **La scheda di sicurezza deve contenere 16 informazioni obbligatorie**
- Se la sostanza é venduta in Italia, la scheda di sicurezza deve essere in lingua italiana
- La scheda di sicurezza deve essere continuamente aggiornata a seguito di ogni modifica della composizione del preparato e riportare la data di compilazione e dell'eventuale aggiornamento

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## SCHEDE DI SICUREZZA

Devono essere:

a disposizione di tutto il personale

richieste al fornitore per ogni nuovo prodotto

consultate sempre in caso di dubbio

usate per la compilazione del documento di valutazione del rischio chimico

*conoscere le procedure di primo soccorso*

# Scheda di sicurezza

4

Scheda Num. 10-4782-8 Data Rilasc.: 30/11/95 Versione Num: 03.02  
Sostituisce 18/10/94 Data Stampa : 11/09/96 Pagina 2 di 7

7423 AND 7523 SCOTCHBOND ETCHING GEL AND SCOTCHBOND ENAMEL ETCHANT

4.1 Contatto con gli occhi  
Lavare gli occhi immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente il medico.

4.2 Contatto con la pelle  
Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti sotto una doccia di sicurezza, rimuovendo gli indumenti contaminati e le scarpe. Consultare immediatamente il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.

4.3 Inalazione  
Se compaiono sintomi portare il soggetto all'aria fresca. Se i sintomi persistono consultare il medico.

4.4 Ingestione  
In caso di ingestione non indurre il vomito. Somministrare due bicchieri d'acqua. Consultare immediatamente il medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto e' incosciente.

## 5 MISURE ANTINCENDIO

5.1 Mezzi di estinzione appropriati  
Non applicabile.

5.2 Procedura antincendio  
Non applicabile.

## 6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni individuali  
Per le informazioni relative ai rischi per l'ambiente e la salute, la protezione delle vie respiratorie, la ventilazione e i mezzi di protezione individuale fare riferimento alle altre sezioni di questa scheda.

6.2 Metodi di pulizia  
Coprire con un impasto di soda (sodio carbonato) e calce spenta (calcio idrossido). Raccogliere il materiale versato. Porre in contenitore metallico autorizzato.

## 7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1 Condizioni di stoccaggio  
Conservare a temperatura ambiente.

7.2 Prevenzione incendi  
Non applicabile.

# Scheda di sicurezza

8

Scheda Num. 10-4782-8 Data Rilasc.: 30/11/95 Versione Num: 03.02  
Sostituisce 18/10/94 Data Stampa : 11/09/96 Pagina 3 di 7

7423 AND 7523 SCOTCHBOND ETCHING GEL AND SCOTCHBOND ENAMEL ETCHANT

## 8 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

**8.1 Protezione degli occhi**  
Evitare il contatto con gli occhi. Per evitare il contatto con gli occhi, usare da soli o in combinazione - a seconda dei casi - i seguenti mezzi protettivi : Indossare occhiali a mascherina con valvoline di aerazione. Indossare occhiali di sicurezza con ripari laterali.

**8.2 Protezione delle mani**  
Usare guanti adatti durante l'impiego di questo prodotto. Si raccomanda di usare guanti fatti dei seguenti materiali : Gomma naturale.

**8.3 Protezione della pelle**  
Evitare il contatto con la pelle.

**8.4 Protezione respiratoria**  
Evitare l'inalazione di vapori.

**8.5 Ingestione**  
Non ingerire.

**8.6 Ventilazione consigliata**  
Usare in luogo ben ventilato.

## CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE DEGLI INGREDIENTI

ACIDO FOSFORICO (7664-38-2)  
ACGIH TLV-TWA: 1 mg/m3  
ACGIH TLV-STEL: 3 mg/m3

## 9 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE

9.1 Stato fisico, colore, odore: Gel di colore blu.

9.2 pH: 1.0

9.3 Punto/intervallo di ebollizione: N/A

9.4 Punto/intervallo di fusione: N/D

9.5 Punto di infiammabilita': N/A

9.6 Limite di esplosivita'-LEL: N/A

9.7 Limite di esplosivita'-UEL: N/A

9.8 Auto- infiammabilita': N/D

# SCHEDA DI SICUREZZA

Scheda Num. 10-4782-8 Data Rilasc.: 30/11/95 Versione Num: 03.02  
Sostituisce 18/10/94 Data Stampa : 11/09/96 Pagina 4 di 7

7423 AND 7523 SCOTCHBOND ETCHING GEL AND SCOTCHBOND ENAMEL ETCHANT

- 9.9 Pressione di vapore: N/A  
9.10 Idrosolubilità: Molto solubile  
9.11 Densità relativa: 1.28  
9.12 Densità di vapore: N/A  
9.13 Composti organici volatili: N/D  
9.14 Velocità di evaporazione: N/A  
9.15 Viscosità: 100000.0 centipoise

## 10 STABILITÀ E REATTIVITÀ

- 10.1 Condizioni/Materie da evitare  
Corrosivo per i metalli.  
10.2 Stabilità e Reattività  
Stabile. Non polimerizza in modo pericoloso.

## 11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- 11.1 Contatto con gli occhi  
Ustioni agli occhi per contatto con sostanze chimiche (corrosione chimica): i sintomi possono includere opacità della cornea, ustione chimica, dolore, lacrimazione, ulcerazione, danni o perdita della vista.  
11.2 Contatto con la pelle  
Ustioni della pelle (corrosione chimica): i sintomi possono includere eritema, edema, prurito, dolore, vescicolazione, ulcerazione, desquamazione e formazione di cicatrici.  
11.3 Inalazione  
Irritazione (tratto respiratorio superiore): i sintomi possono includere dolore al naso e alla gola, tosse, starnuti.  
11.4 Ingestione  
L'ingestione non è una probabile via di esposizione a questo prodotto. In caso di ingestione: Danni ai tessuti gastrointestinali: i sintomi possono includere dolore, vomito, nausea, dolorabilità dell'addome alla pressione, bruciature della bocca, difficoltà di ingestione, sangue nel vomito e nelle feci e ulcerazioni. Bruciature dell'esofago: i sintomi possono includere mal di gola, difficoltà di ingestione e sangue nella saliva. Bruciature dei tessuti orali: i sintomi possono includere dolore, bruciature della lingua e dell'interno della bocca, arrossamento e perdita di tessuto.

11



# SCHEDA DI SICUREZZA

Scheda Num. 10-4782-8 Data Rilasc.: 30/11/95 Versione Num: 03.02  
Sostituisce 18/10/94 Data Stampa : 11/09/96 Pagina 5 di 7

7423 AND 7523 SCOTCHBOND ETCHING GEL AND SCOTCHBOND ENAMEL ETCHANT

## 12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

12.1 Dati di ecotossicità  
Dati non disponibili. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente.

## 13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1 Prodotto tal quale  
Il prodotto non deve essere disperso nell'ambiente né scaricato in fognature o corsi d'acqua, ma affidato ad uno smaltitore autorizzato. Lo smaltimento deve avvenire in conformità della normativa nazionale e regionale vigente.

13.2 Contenitori del prodotto  
I contenitori contaminati devono essere trattati nello stesso modo del prodotto.

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO: vedere lista prodotti

## 15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

### ETICHETTA

15.1.1 Simbolo  
C, Corrosivo

15.1.2 Contiene  
Acido fosforico 34-38% pH = 1

15.1.3 Frasi R  
Provoca ustioni.

15.1.4 Frasi S  
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. In caso di ingestione non provocare il vomito; consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

## 16 ALTRE INFORMAZIONI

15

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

D.Lgs. 81/2008

Capo II

art. 74 - 79

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**
  - **GUANTI**
  - **MASCHERINE**
  - **OCCHIALI**
  - **CAMICE**
- **GUANTI A SPESSORE MAGGIORATO**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)**

- Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi attrezzatura destinata ad *essere indossata e tenuta dal lavoratore* allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### Art. 75 - Obbligo di uso

- 1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

# 81/08 “RELAZIONE DI TUTTI I RISCHI”



# 81/08 “MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE”




# 81/08 “DPI ADOTTATI”



# 81/08 “ MIGLIORAMENTO NEL TEMPO”



# 81/08 “SENZA PAROLE....”



# Art. 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo **4 dicembre 1992, n. 475**, e sue successive modificazioni.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
  - a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
  - b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
  - c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
  - d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. ***In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.***

# D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992

## Art. 3 - Requisiti essenziali di sicurezza [ Rif. 2 ].

- 1** I DPI non possono essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza specificati nell'allegato II.
- 2.** Si considerano conformi ai requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della **marcatura CE** per i quali il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11, nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione di cui all'articolo 7.

# D. Lgs. 475 del 4 dicembre 1992

## Art. 4 - **Categorie di DPI**

I DPI sono suddivisi in **tre categorie**.

Appartengono alla **prima categoria**, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verifica di effetti lesivi.

[ Rif. 3 ] Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:

- a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
- b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;
- c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
- d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
- e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
- f) azione lesiva dei raggi solari.

Appartengono alla **seconda categoria** i DPI che non rientrano nelle altre due categorie.

# D. Lgs. 475 del 4 dicembre 1992

## Art. 4 - Categorie di DPI

5. Appartengono alla **terza categoria** i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporre che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verifica istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
  - a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
  - b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;
  - c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
  - d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
  - e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
  - f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
  - g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che esponano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;

# Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

## 1. Il datore di lavoro *ai fini della scelta dei DPI*:

- a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
- b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
- c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
- d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

# Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, **individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato**, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
  - a) entità del rischio;
  - b) frequenza dell'esposizione al rischio;
  - c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  - d) prestazioni del DPI.
  
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all'articolo 79, comma 2, **fornisce** ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall'articolo 76.

# Art. 77 - Obblighi del datore di lavoro

## 4. Il datore di lavoro:

- a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
- b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
- c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
- d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
- e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
- f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
- g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell'utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
- h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.

# Art. 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di **formazione e addestramento** organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.
2. In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori **utilizzano i DPI** messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
3. I lavoratori:
  - a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
  - b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di **riconsegna** dei DPI.
5. I lavoratori **segnalano** immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

# Analisi dei requisiti ideali di un camice

## Protezione degli operatori

- impermeabilità ed effetto barriera
- resistenza meccanica
- copertura della cute esposta
- idrorepellenza

## Protezione del paziente e del campo operatorio

- effetto barriera (dispersione flora batterica residente sulla cute degli operatori)
- qualità della superficie (liting o perdita di fibre superficiali)
- sterilità
- antistaticità

## Comodità dell'operatore

- permeabilità all'aria (per garantire la traspirazione)
- vestibilità e drappeggiabilità (leggerezza, morbidezza, tipo di chiusura)
- luminosità e colore
- assenza di effetti nocivi

## Altro

- costo
- possibilità di incenerimento
- proprietà ignifuga

# INDICI DI STANDARDIZZAZIONE E QUALITA' DEI GUANTI

**British Standard Specification ( BS 4005 ) :**  
sensazione tattile o auscultatoria di perdita di aria dopo insufflazione

**American Standard Specification ( ASTM 3577 )**  
controllo visivo di bolle d'aria del guanto insufflato e immerso in acqua

**American Standard Specification ( ASTM 3578 )**  
perdita di acqua con guanto riempito con 300 ml. di acqua e sospeso per cinque minuti

**Test di permeabilità batterica:**  
il guanto è riempito con acqua e sospensione di batteri; lavato dopo 30 minuti; 10 cc di acqua messi in cultura

**Test di conduzione elettrica:**  
il guanto riempito di soluzione salina è immerso in un'altra soluzione per verificare il passaggio di corrente

**Test di permeabilità al colorante:**  
il guanto è riempito con 250 ml. di acqua e colorante; l'acqua di lavatura è analizzata con spettrofotometria

# INDICAZIONI SUI CRITERI DI SCELTA E UTILIZZAZIONE DEI GUANTI MONOUSO

## Scelta

- utilizzare prodotti certificati e con prove di qualità
- evitare guanti che presentano spessori non uniformi, coaguli, perforazioni, intalature eccessive

## Utilizzazione

- lavare le mani prima e dopo l'uso
- in caso di perforazione cambiare il guanto e lavare le mani
- cambiare ogni ora anche sullo stesso paziente
- cambiare dopo ogni paziente (non lavare e riutilizzare)
- schiume protettive sono barriere aggiuntive e non sostitutive dei guanti
- utilizzare due paia di guanti in caso di rischio elevato
- Il guanto non protegge da ferite con strumenti acuminati
- non indossare anelli (ricettacolo di sporcizia)



# TIPI DI GUANTI, MATERIALE E CARATTERISTICHE CONSIGLIATI NELLO STUDIO ODONTOIATRICO

## LATTICE

### Utilizzazione

- da esplorazione : ambidestri, tre misure (L-M-S)
- chirurgici : misure intermedie, destri, sinistri, privi di polvere

### Caratteristiche

- protezione elevata rispetto ad altri materiali
- elevata aderenza, sensibilità tattile ed elasticità
- allergizzanti (eczemi e dermatiti da contatto)
- interferenza con indurimento di alcuni materiali da impronta
- deteriorabili da luce, caldo, umidità, saponi

## CLORURO DI POLIVINILE (PVC)

### Utilizzazione

- indagini esplorative e lavori privi di precisione; tre misure (L-M-S)

### Caratteristiche

- scarsa elasticità, aderenza e sensibilità tattile
- ipoallergizzanti

## **GUANTI DA UTILITÀ IN MATERIALE GOMMOSO O PLASTICO**

### **Utilizzazione**

- per lavori manuali, pulizia di ambienti e attrezzature

### **Caratteristiche**

- grosso spessore (spruzzare o immergere nel disinfettante)
- lavati e disinfettati dopo l'uso sono riutilizzabili

## **DA LAVORO ANTITAGLIO**

### **Utilizzazione**

- smaltimento rifiuti

### **Caratteristiche**

- Riutilizzabili dopo disinfezione


# CARATTERISTICHE E INDICI DI QUALITA' DELLE MASCHERINE

**Efficienza di filtrazione batterica (BFE %)**

**Durata dell'efficienza di filtrazione**

**Pressione differenziale ( $\Delta P$ )**

**< 2,8**



## 2 SURGICAL MOLDED CROSSTEX

BFE: 95% di particelle fino a **3.0 μ**

Delta P= 1.60

**1 strato** in poliestere e fibre acriliche di media resistenza ai fluidi.

Fermanaso metallico esterno.

Confezione da **50 pz.**

**Cod. 09 10327 • Azzurre**

**Cod. 09 10328 • Rosa (small)**

Azzurre	13,50
Rosa (small)	13,50

## 3 ISOFLUID CROSSTEX

BFE: 99,5% di particelle fino a **1.0 μ**

Delta P= 2.83

**3 strati** (2 strati resistenti ai fluidi + 1 in TNT)

Con elastici auricolari per pelli sensibili (senza lattice)

- **ISOFLUID**

Confezione da **50 pz.**

**Cod. 09 17489 • Azzurre**

**Cod. 09 19251 • Verdi**

Azzurre	12,90
Verdi	12,90

- **ISOFLUID PLUS *novità***

Indicate per pelli sensibili, lo strato interno è ipoallergenico, extra soffice, privo di coloranti ed inchiostri chimici che spesso sono causa di irritazioni sulla pelle.

Confezione da **50 pz.**

**Cod. 09 29964 • Azzurre**

**14,90**

## 6 **ISOLATOR PLUS CROSSTEX** - Per reparti ad alto rischio

Approvate dal NIOSCH (National Institute for Occupational Safety & Health) e conformi ai requisiti stabiliti dal CDC (Center for Disease Control) relativi alla protezione dal rischio TBC. **Mascherine ipoallergiche dalla forma molto particolare:** arrivano a coprire fin oltre il mento e rimangono staccate dalla bocca e dal naso, evitando ogni tipo di fastidio all'operatore. Gli elastici girano completamente intorno alla nuca.


BFE: 99% di particelle fino a  $0.1 \mu$  - Delta P= 5.4

**3 strati** (2 strati TNT + 1 strato intermedio 100% polipropilene)

Confezione da **28 pz.**

Cod. 09 21511 • **Millerighe bianche/azzurre**

**39,50**



# INDICAZIONI DI SCELTA E UTILIZZAZIONE DELLE MASCHERINE

## Scelta

- mascherina chirurgica in tre strati di TNT (BFE 90%)
- sagomabile sul naso e aderente al viso
- non appannare gli occhiali
- non toccare labbra e narici
- permettere un'agevole respirazione  
( $\Delta P$  2.8 mm. H<sub>2</sub>O)

## Utilizzazione

- cambiare tra un paziente e l'altro
- cambiare dopo un'ora di lavoro
- indossare coprendo bocca e narici
- non toccare la superficie esterna e non portare appeso al collo

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **Rifiuti speciali**

**DECRETO RONCHI"**

5 febbraio 1997 n.22

D.P.R 15 luglio 2003, n. 254

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art.24 della legge 31 luglio 2002, n. 179 "disposizioni in materia ambientale"

**"Art. 24"**: ... sono disciplinate le modalità di smaltimento dei rifiuti sanitari ... sulla base di criteri di semplificazione e di contenimento delle spese.

... sono abrogate le norme, anche di legge regolatrici della materia ...

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Art.8**, che abroga l'art.45 (rifiuti sanitari) del D.Lgs 22/97 (c.d. Decreto Ronchi), è di particolare interesse per i piccoli produttori.
- La normativa tiene conto delle piccole produzioni di rifiuti sanitari, permettendo uno stoccaggio ai soggetti che producono quantitativi *inferiori ai 200 litri*.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- Il deposito temporaneo dei rifiuti, pur rimanendo di **30 giorni** decorrerà dal momento della chiusura del contenitore
- Purchè lo stesso sia effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Classificazione rifiuti**

Urbani

### **Sanitari :**

- ✓ non pericolosi
- ✓ pericolosi non a rischio infettivo
- ✓ pericolosi a rischio infettivo

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Obblighi del produttore**
  - Rifiuti pericolosi**
- Deposito temporaneo dei rifiuti
  - Contratto con azienda
  - Compilazione formulario

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **Codici rifiuti**

• Tipo rifiuto	codice europeo
• Rifiuti sanitari	180103
• Liquidi di sviluppo	090101
• Liquidi di fissaggio	090104
• Amalgama	180110

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### Formulario di identificazione

- Una copia resta al produttore/detentore, una delle altre tre il trasportatore provvede entro tre mesi dalla data del ritiro a trasmetterla al produttore/detentore controfirmata e datata in arrivo dal destinatario
- A questo punto ***cessa la responsabilità del produttore/detentore***
- Le copie in ordine cronologico devono essere conservate per cinque anni

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- SMALTIMENTO



# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **RISCHIO RADIOLOGICO**
- **Responsabile il Titolare/Ddl**
- **Di norma le assistenti sono lavoratori non esposti in quanto classificate come persone del pubblico**  
**Esperto qualificato /fisico sanitario**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO RADIOLOGICO

- **Gli obblighi di radioprotezione (sorveglianza fisica e controllo di qualità) derivanti dalla detenzione ed uso di apparecchiature radiologiche negli studi odontoiatrici, in quanto sorgenti di radiazioni ionizzanti, sono stati riordinati e precisati dal **D.Lgs. 17 marzo 1995, n.230**, in recepimento delle diverse direttive EURATOM in materia.**
- **In linea generale, le esposizioni alle radiazioni ionizzanti devono essere mantenute al livello più basso**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## RISCHIO RADIOLOGICO

- Sulla base di queste indicazioni, **il titolare dello studio odontoiatrico** provvederà ai necessari adempimenti, e in particolare egli dovrà:
  - **assicurare che gli ambienti** in cui sussista un rischio da radiazioni vengano individuati, delimitati, classificati e segnalati;
  - **verificare che la classificazione dei lavoratori** (associati, collaboratori) non differisca da quella di lavoratori **“non esposti”**;
    - **predisporre norme interne di protezione** e sicurezza adeguate al rischio (di solito fornite dall'esperto stesso);
  - **curare che copia di dette norme sia consultabile** nei luoghi frequentati dai lavoratori, in particolare nelle zone sorvegliate, e provvedere affinché vengano osservate;
    - **assicurarsi che siano indicate, mediante** appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti.
  - Questi adempimenti vengono solitamente predisposti e attuati direttamente dagli esperti qualificati,

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO RADIOLOGICO

- **Medici e odontoiatri, che svolgono attività radiodiagnostiche** complementari all'esercizio clinico, dovranno essere sottoposti, ogni dieci anni a partire dal febbraio 1997, all'accertamento delle **conoscenze radioprotezionistiche**, ossia della conoscenza di tutte le misure che devono essere adottate per la radioprotezione delle persone sottoposte ad attività radiodiagnostica, in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica. L'esito negativo dell'accertamento comporta l'obbligo della frequenza di un apposito corso di aggiornamento in radioprotezione; l'ingiustificata mancata frequenza del corso configura un'infrazione disciplinare di particolare gravità (**DM sanità 21 febbraio 1997, ex art.110, DLgs 230/1995**). L'organizzazione degli accertamenti e dei corsi, con oneri a carico dei medici e odontoiatri interessat

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO RADIOLOGICO

- RADIOPROTEZIONE DEL PAZIENTE (D.Lgs. 187/2000)
- • **Operatori autorizzati ad effettuare esami radiologici sono il Responsabile dell'impianto radiologico e lo specialista da questi autorizzato, in possesso delle necessarie competenze di radioprotezione.**
- • **Occorre effettuare esami radiologici solo quando tale tecnica non sia ragionevolmente sostituibile con altra ugualmente efficace, ma con minore rischio per il paziente. Occorre evitare radiografie inutili, limitando il numero di esami radiodiagnostici e il tempo di esposizione al minimo indispensabile alle esigenze cliniche. Occorre accertarsi che il paziente non sia già in possesso di referto analogo effettuato recentemente altrove. Occorre ridurre allo stretto indispensabile l'esposizione di bambini, di soggetti immunodepressi e di donne in gravidanza, con particolare attenzione per il primo periodo di gravidanza.** A tal fine è necessario ottenere dal paziente le informazioni opportune.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

### RISCHIO RADIOLOGICO

- Il paziente da sottoporre all'indagine viene protetto con un indumento piombifero di spessore non inferiore a 0.25 mm Pb-eq che ripari tiroide, torace e addome, e non deve portare occhiali, collane o orecchini. Deve essere messo al corrente delle norme che lo riguardano, in particolare sulle modalità per sostenere la pellicola senza esporre le mani al fascio, ma con l'uso di idoneo sistema di **sostegno della pellicola**, e sulla necessità di rimanere fermo nella posizione indicatagli. **In caso di incapacità del paziente, questi deve essere assistito da un accompagnatore che sarà dotato di camice piombifero, sempre che non si tratti di donna in stato di gravidanza,** e mai comunque da personale dello studio.

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **GRAVIDANZA !!**

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **GRAVIDANZA**

- Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151
- "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53"
- pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 26 aprile 2001  
- Supplemento Ordinario n. 93

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

## LEGGE 81/08

- **D.Lgs.151/01** Le procedure lavorative sono state analizzate in relazione al D.Lgs.151/01 e ai rischi specifici connessi con lo stato di gravidanza, in particolare per quanto riguarda:
- Evitare stazioni erette prolungate. La normale attività lavorativa in esame consente una alternanza frequente tra posizioni sedute e in piedi, compatibile con lo stato di gravidanza fisiologica
- evitare lavoro prolungato al videoterminale
- allontanare il personale in occasione di lavorazioni di amalgama dentale (rimozione o applicazione)
- (non usare la sedazione con protossido d'azoto in presenza di assistenti in gravidanza)

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

- **GRAVIDANZA**

- Per quanto riguarda il sollevamento pesi, non è stato rilevato alcun momento lavorativo nel quale fosse richiesta una attività di movimentazione carichi rilevante.
- *La valutazione del rischio biologico, chimico e fisico è analogo a quello del personale non in stato di gravidanza*

# TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08

## RISVOLTI CIVILI E PENALI



# **TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO LEGGE 81/08**

- **GRAZIE PER L'ATTENZIONE**

**Dottor Massimo Pozzi**